



PROVINCIA
DI AREZZO

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

Approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 93 del 5/6/1996



INDICE

<u>TITOLO I.....</u>	<u>3</u>
<u>TITOLO II.....</u>	<u>6</u>

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

TITOLO I

Art. 1 Funzioni di Polizia Provinciale

La Provincia di Arezzo svolge le funzioni di Polizia Provinciale demandate dalla legge, organizzando il servizio di Polizia Provinciale, in conformità a quanto disposto dalla legge 7.3.1986 n. 65 e dall'art. 12 della legge R.T. 9.3.1989 n. 17.

Art. 2 Organico del Corpo

Per svolgere le funzioni di cui all'art. 1 è istituito il Corpo di Polizia Provinciale. Il Corpo è inserito organicamente nelle Servizio Vigilanza Ambientale - Caccia e Pesca. L'organico del Corpo, per quanto riguarda i profili professionali, è composto da:

- 1) il Comandante, o Responsabile del Corpo, che è il Dirigente del Servizio Vigilanza;
- 2) il ViceComandante che è il responsabile dell'U.O. Comando della Polizia Provinciale;
- 3) gli addetti al coordinamento e controllo (n. 4);
- 4) gli agenti provinciali.

Per svolgere le proprie funzioni, il Corpo della Polizia Provinciale si avvale, per il tramite del Comandante, del personale da lui dipendente, ed assegnato alle U.O. Caccia e Pesca, e U.O. programmazione favolistica territoriale, quale:

- esperto faunistico;
- istruttore direttivo;
- collaboratore professionale applicato;

- addetti alla manutenzione cartellatura e manutenzione z.r.c., oasi di protezione, divieti in genere, sia di caccia che di pesca, cattura e trasporto selvaggina, recupero selvaggina, semine ittiche, interventi di contenimento.

Art. 3

Attribuzioni

Il Corpo della Polizia Provinciale dipende direttamente dal Presidente e dall'Assessore delegato, il quale impartisce le proprie direttive, vigila sull'espletamento del servizio, adotta tutti provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti. Gli appartenenti al Corpo, nei limiti delle proprie attribuzioni, previo rilascio del decreto da parte del Prefetto, esercitano le funzioni previste al punto 1 dell'art. 5 della legge 7.3.1988 n. 65, e possono essere designati messi notificatori ai sensi dell'art. 273 del R.D. 383/1934, ai soli fini delle notificazioni degli atti relativi alle materie di competenza.

Art. 4

Funzioni del comandante

Il Comandante del Corpo della Polizia Provinciale è responsabile verso il Presidente o Assessore delegato, dell'addestramento, della disciplina e dell'impegno degli appartenenti al Corpo.

Dirige e coordina le attività del Corpo impartendo le necessarie direttive, trasmette gli atti della Polizia Provinciale alle autorità competenti; cura l'esatta esecuzione dei servizi controllandoli e facendoli controllare dai subalterni.

Mantiene i rapporti con gli organi giudiziari.

Coordina la vigilanza volontaria; svolge le mansioni assegnategli dalle leggi e dalla Provincia. Nell'esercizio delle proprie attribuzioni il Comandante è coadiuvato dal ViceComandante e dagli addetti al coordinamento e controllo. In sua assenza è sostituito dal ViceComandante.

Art. 5

Compiti e doveri degli addetti al coordinamento e al controllo

Gli addetti al coordinamento e controllo devono:

- coordinare le attività del personale di vigilanza attraverso i nuclei operativi;
- osservare e fare osservare agli Agenti le disposizioni del presente

Regolamento;

- sovrintendere alle registrazioni negli appositi registri dei verbali delle infrazioni rilevate;
- redigere l'ordine di servizio, quando ordinato dal Comandante;
- esaminare e vistare i fogli di servizio inoltrati dal Comandante o dagli Agenti e trasmetterli a chi di competenza;
- proporre al Comandante il “piano ferie” degli Agenti ed altri eventuali necessità di servizio;
- controllare l'esecuzione del servizio da parte dei subalterni;
- sorvegliare perché i mezzi di trasporto, le armi, le divise e qualsiasi altro materiale di proprietà della Provincia assegnati, siano usati esclusivamente per il servizio e mantenuti in efficienza e stato di funzionamento.

Art. 6

Compiti e doveri degli Agenti Provinciali

Gli Agenti in servizio dipendono dal Comandante. Essi sono tenuti ad assolvere con ogni cura ed assiduità i doveri di ufficio e di servizio, nella stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute.

Rientra nei doveri di ufficio degli Agenti il concorrere all'ottimale espletamento del servizio con proposte e segnalazioni al Comandante ed agli addetti al coordinamento e controllo. Essi hanno il dovere di:

- prevenire e reprimere qualsiasi violazione alle leggi, alle ordinanze ed ai regolamenti vigenti e, in caso di accertamento di reato, redigere i verbali, procedendo agli adempimenti previsti dalle leggi che regolano il procedimento amministrativo;
- provvedere alla consegna dei verbali per infrazioni amministrative agli enti competenti in materia sanzionatoria;
- mantenere, sulla base di disposizioni ricevute, rapporti con enti ed associazioni che operano nelle materie di competenza;
- redigere rapporti informativi formali indirizzati al Comandante su affari e problemi che richiedono approfondimenti di ordine tecnico-legale-amministrativo.

TITOLO II

Art. 7

Organizzazione del Corpo. Principi generali

La buona organizzazione del Corpo ha per base una ferma disciplina che obbliga tutti gli addetti al costante adempimento dei doveri del proprio grado, alla stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli ordini ed al rispetto della gerarchia.

Art. 8

Organizzazione funzionale

Il Corpo di Polizia Provinciale è organizzato per materie; l'organizzazione è basata su unità organizzative ciascuna delle quali riunisce un insieme di funzioni omogenee.

Art. 9

Organizzazione per materie

L'attività del Corpo è organizzata nelle seguenti materie:

- a) controllo dello stato e della qualità dell'utilizzazione dell'ambiente e del territorio;
- b) controllo delle attività venatorie a difesa della fauna selvatica;
- c) controllo dello stato dei corpi idrici e della pesca;
- d) compiti di polizia amministrativa sulla viabilità provinciale e nelle restanti materie di competenza della Provincia.

Art. 10

Attribuzioni dei componenti il corpo

Nel rispetto delle leggi vigenti e nell'espletamento delle funzioni da esse previste, i componenti del Corpo di Polizia Provinciale rivestono la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, e Agente di Polizia Giudiziaria, ai sensi delle leggi vigenti.

Il Comandante, il ViceComandante, gli addetti al coordinamento e controllo in quanto Sottufficiali, sono Ufficiali di Polizia giudiziaria.

Gli Agenti sono Agenti di Polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

I componenti del Corpo, possono eventualmente, su richiesta del Sig. Procuratore della Repubblica, prestare il proprio servizio anche presso gli uffici giudiziari competenti della Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale.

Art. 11

Luogo di servizio

La competenza territoriale del Corpo è limitata al territorio della Provincia di Arezzo; operazioni esterne al territorio provinciale di iniziativa dei singoli Agenti durante il servizio, sono ammessi esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito in materie di competenza, iniziato nel territorio della Provincia di Arezzo.

La sede di servizio degli Altri Enti è la sede del palazzo provinciale.

Eventuali sedi staccate territoriali potranno essere stabilite dal Presidente, dalla Giunta, dal Comandante del Corpo.

Art. 12

Organizzazione dell'attività

Il Presidente o l'Assessore delegato emanano le direttive generali relative all'espletamento del servizio.

Il Comandante ne cura l'attuazione.

L'attività degli Agenti, sotto ordine e controllo del Comandante, può essere regolata anche con ordini di servizio giornalieri o settimanali a seconda delle esigenze. Detti ordini di servizio sono redatti di regola dal Comandante e scritti in apposito registro di sede che conterrà i seguenti dati:

- data
- cognome e nome degli Agenti comandanti in servizio
- se in divisa o in abito civile
- con quale tipo di arma
- mezzo di trasporto da utilizzare
- firma di chi ha comandato il servizio.

Copia del foglio è consegnata all'Agente che, ad avvenuto servizio, è tenuto a riferire a chi di dovere. L'Agente o la pattuglia, ai quali su disposizione del Comandante, sia conferita la facoltà di impostare autonomamente il servizio, dovranno indicare, sempre

preventivamente e per iscritto, nell'apposito registro di sede, le missioni di servizio complete dei dati di cui sopra.

Le richieste degli uffici provinciali di utilizzo degli Agenti devono essere inoltrate al Comandante del Corpo.

Art. 13

Divieti generali

Fermi restando gli obblighi di cui alla normativa vigente, agli Agenti Provinciali è vietato:

- il prestarsi, anche gratuitamente, per la soluzione di esposti e ricorsi inerenti fattispecie riguardanti il servizio;
- effettuare, in pubblico e durante il servizio, rilievi sull'operato dei colleghi, dei superiori o dell'Amministrazione e partecipare a discussioni riguardanti tali argomenti;
- allontanarsi dal luogo di servizio stabilito, assegnato, salvo validi motivi, con l'obbligo in questo caso, di informare tempestivamente l'addetto al coordinamento;
- sostare nei pubblici servizi se non per ragioni di servizio;
- attendere durante il servizio a cure estranee all'ufficio.

Art. 14

Uniforme

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale, quando sono in servizio, devono vestire l'uniforme di cui all'allegata tabella, fornita dall'Amministrazione, nella foggia prescritta ed approvata nelle forme di legge, mantenendola pulita ed in buono stato.

L'uso dell'abito borghese deve essere autorizzato, al fine di un regolare svolgimento del servizio, dal Comandante del Corpo. È assolutamente vietata ogni modifica all'uniforme, nonché indossare altri indumenti visibili non previsti dal presente regolamento. È vietato altresì indossare la divisa fuori dell'orario di servizio.

Art. 15

Orario di servizio

L'orario di lavoro settimanale è quello fissato dal contratto nazionale di lavoro. Quando necessità particolari di lavoro lo richiedano, gli Agenti sono tenuti a prestare servizio in

eccedenza all'orario, secondo le norme vigenti.

Data la natura dei compiti affidati agli Agenti, il servizio settimanale è svolto in modo prevalentemente turnificato e comunque secondo le norme del contratto nazionale di lavoro.

Tenuto conto inoltre, della particolarità del servizio, gli Agenti e gli Addetti al coordinamento e controllo, dovranno consentire di essere rintracciati, secondo modalità stabilite dalle norme contrattuali per l'istituto di reperibilità conformemente a quanto contenuto nell'apposito contratto di lavoro.

Art. 16

Dotazione, uso e manutenzione dei mezzi di servizio

I mezzi di trasporto, contrassegnati secondo le normative emanate dalla Amministrazione Provinciale, ed in dotazione al Corpo, devono essere usati per ragioni di servizio e quando ne sia giustificato l'impiego, secondo le disposizioni vigenti nel regolamento provinciale per l'uso delle autovetture.

Il Comandante del Corpo può, in casi urgenti, autorizzare l'uso del mezzo privato e del mezzo pubblico, con le modalità stabilite dal Presidente.

Per casi eccezionali e per esigenze di servizio, possono essere trasportate sui mezzi in dotazione anche altre persone.

Di tali fatti dovrà essere comunque subito e tempestivamente informato il Comandante del Corpo.

Quando le necessità lo richiedano potranno essere utilizzati i segnali distintivi, previsti dall'art. 24 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992, nonché segnali acustici e visivi a norma delle vigenti disposizioni.

Il Corpo della Polizia Provinciale è inoltre dotato di apparati ricetrasmittenti.

Art. 17

Registri di servizio

Nell'ufficio del Corpo e sotto la responsabilità del Comandante, saranno tenuti, in perfetto ordine, i seguenti registri:

- registro dei processi verbali;
- registro dei rapporti informativi;
- registro del materiale oggetto di sequestro;
- registro delle armi in deposito temporaneo e delle munizioni;

- registro di carico e scarico del materiale.

I registri, composti in modo da non poter essere manomessi o contraffatti, saranno verificati e vistati, su richiesta, dagli uffici competenti e assegnati all'archivio non appena la loro conservazione nell'ufficio non sia più necessaria.

Nell'ufficio verranno inoltre conservate le disposizioni di servizio, le leggi ed i regolamenti relativi alle materie di competenza, nonché copia dei processi verbali e dei rapporti.

Art. 18

Tessera di riconoscimento. Placca matricola

Ai sensi del punto 4 dell'art. 6 della legge 65/86, gli appartenenti al Corpo sono muniti di una tessera di riconoscimento contenente le qualifiche di legge, vidimata dal Presidente, e che dovrà essere sempre esibita ogni volta occorra dimostrare la propria qualifica.

Sono inoltre dotati di una placca metallica di servizio recante la sigla della Provincia ed il numero di matricola, da portare all'altezza del petto, sulla parte sinistra dell'uniforme.

I consegnatari sono responsabili della diligente conservazione della tessera di riconoscimento e della placca matricola. La tessera e la placca devono essere immediatamente riconsegnate all'Amministrazione qualora il dipendente cessi definitivamente dal servizio.

Art. 19

Armi sequestrate

Le armi e le munizioni sequestrate nell'espletamento del servizio, debbono essere tempestivamente consegnate nella sede del Corpo della Polizia Provinciale, ai fini della custodia e per gli adempimenti di legge conseguenti.

Art. 20

Dotazione delle armi

Gli Agenti provinciali possono essere dotati di armi a canna corta e di fucili consentiti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, con relative munizioni.

Dette armi e munizioni sono consegnate a titolo di detenzione e di uso e l'Amministrazione Provinciale rimane l'unica legittima proprietaria.

Le armi a canna corta sono consegnate per difesa personale mentre quelle a canna lunga

per l'abbattimento di animali nei casi in cui venga deciso l'intervento dalle autorità competenti.

Il Responsabile del Corpo può autorizzare per scopo di cattura l'uso di armi caricate con proiettili narcotizzanti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

È tassativamente vietato agli Agenti Provinciali portare in servizio armi non in dotazione. In abito borghese l'arma deve essere opportunamente occultata. Agli Agenti incombono personalmente le responsabilità di legge e regolamentari per la detenzione e l'uso delle armi.

Gli Agenti possono custodire a casa, previa denuncia di cui all'articolo 38 R.D. 18.6.1931 n. 773 e portare al seguito, le armi a canna corta per difesa personale di ordinanza con le relative munizioni in dotazione.

Al fine del porto delle armi di cui ai commi precedenti, il Presidente della Amministrazione Provinciale richiede al Prefetto il rilascio dei decreti e delle licenze previste dalle vigenti disposizioni in materia attestante la qualità di agente o ufficiale di P.S. per gli appartenenti al Corpo, ai sensi dell'art. 5 della L. 65/1986.

L'arma di ordinanza è personale, deve essere custodita con la massima cura e non può essere ceduta o prestata ad altri a nessun titolo.

Art. 21

Ritiro temporaneo dell'arma in dotazione. Obbligo della riconsegna

Il Presidente e il Comandante, per ragioni cautelative, possono procedere al ritiro dell'arma per difesa personale in dotazione all'Agente, nei casi di assenza continuata e prolungata dal servizio o a seguito di provvedimenti disciplinari.

La cessazione definitiva dal servizio obbliga l'Agente all'immediata riconsegna dell'arma di ordinanza e del munizionamento.

Art. 22

Uso degli apparati ricetrasmittenti

Gli apparecchi ricetrasmittenti in dotazione devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio e tenuti con la massima cura. L'Agente a cui è stato assegnato l'apparato risponde personalmente in caso di violazione agli obblighi della concessione e comunque per i fatti connessi all'uso degli stessi.

Art. 23

Aggiornamento professionale

L'Amministrazione Provinciale promuove corsi di aggiornamento periodici, di qualificazione e di specializzazione professionale del personale di vigilanza, che è tenuto a parteciparvi.

Esso è considerato tutti gli effetti servizio, ed i relativi oneri sono a carico della Amministrazione Provinciale.

Art. 24

Patrocinio legale ed assicurazione

L'Amministrazione Provinciale assicura l'assistenza legale agli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale, nelle modalità e nei casi previsti dalle vigenti norme contrattuali.

Gli Agenti usufruiranno di assicurazione di responsabilità civile verso terzi per l'uso delle armi in attività di servizio, oltre alle normali forme di assistenza previste dalla vigente normativa.

Art. 25

Addestramento ed esercitazioni al tiro

Ai sensi dell'art. 15 della R.L. n. 15/89, gli appartenenti al Corpo della Polizia Provinciale partecipano a periodici corsi di addestramento all'uso delle armi, consistenti in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni statali in materia.

L'onere di spesa è a totale carico della Amministrazione Provinciale.

Il controllo sulle modalità dell'addestramento è affidato al Comandante del Corpo.

Art. 26

Dotazioni personali

In allegato A) al presente regolamento viene posta copia della L.R.T. 8/4/1995, che disciplina le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi del Corpo.

In allegato B) al presente regolamento viene posta copia del modulario di cadenza delle forniture di capi di divisa agli appartenenti al Corpo.

In allegato C) al presente regolamento viene posto il disciplinare sull'uso e la consegna delle armi in dotazione al Corpo.

ALLEGATO “C” AL REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

Disciplinare concernente l'armamento del Corpo di Polizia Provinciale

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987 n. 145, l'armamento del Corpo di Polizia Provinciale, per le finalità di cui alla legge del 7 marzo 1986 n. 65 e della legge 11/2/1992 n. 157, avviene secondo quanto stabilito dal presente disciplinare.

Art. 2

Tipo delle armi in dotazione

2. Al personale del Corpo cui è riconosciuta la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, per l'espletamento del servizio, possono venire assegnati in dotazione i seguenti tipi di armi:

pistola calibro 9x21 scelta nel catalogo nazionale di cui all'art. 7 della legge 18/4/1975 n. 110, e successive modificazioni e integrazioni, La predetta arma, di tipo uguale sia per il personale maschile che femminile, viene fornita in dotazione completa di caricatore e fondina (in via permanente);

fucile da caccia ad anima liscia, cal. 12 (in via temporanea);

fucile canna rigata semiautomatico o fucile a canna rigata con otturatore (in via temporanea);

fucile narcotizzante (in via temporanea).

Art. 3

Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle pistole e dei fucili di cui al precedente art. 2, in dotazione al Corpo, è fissato con provvedimento del Presidente della Provincia.

2. Le munizioni sono acquistate di volta in volta secondo necessità e sono custodite nei locali del Servizio di Vigilanza e consegnate agli appartenenti al Corpo, previa documentazione dell'uso delle stesse su apposito registro.
3. I fucili, utilizzati per i servizi di polizia, sono consegnati agli Agenti e utilizzati ogni qualvolta l'Amministrazione autorizzi interventi di controllo di specie selvatiche.
4. Il Presidente denuncia, ai sensi dell'art. 38 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, le armi acquistate per la dotazione degli addetti al Corpo, alla locale Autorità di P.S. competente per territorio.

Art. 4 Tipo di servizio

1. I servizi si distinguono in continuativi e non continuativi;
si intendono come servizi svolti in via continuativa tutti quelli prestati nell'arco della giornata lavorativa dal momento di uscita al rientro all'abitazione nel rispetto dei compiti d'istituto affidati;
si intendono come servizi svolti in via non continuativa tutti quelli prestati secondo quanto previsto dall'art. 19 della Legge n. 157/92 e in ogni caso determinati da motivazioni di carattere straordinario, appositamente autorizzati dal Comandante del Corpo.

Art. 5 Assegnazioni delle armi

- e) L'assegnazione delle armi può essere effettuata in via continuativa oppure di volta in volta per i servizi svolti in via non continuativa.
- f) Le pistole sono assegnate in via continuativa per un periodo indeterminato a tutti gli addetti al Corpo in possesso della qualità di AGENTI DI P.S. ed impegnati in servizi svolti in via continuativa, con provvedimento del Presidente. Di norma il periodo coincide con la permanenza del rapporto di lavoro.

Del provvedimento di assegnazione in via continuativa è fatta menzione in apposita certificazione personale che costituisce parte integrante della tessera di riconoscimento personale rilasciata ad ogni componente del Corpo di Polizia Provinciale e che lo stesso è tenuto a portare con sé.

- g) Il Responsabile del servizio, può autorizzare, a scopo di cattura della selvaggina, l'uso delle armi con proiettili narcotizzanti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 5
Assegnazioni delle armi

1. In servizio l'arma corta deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme.
2. Nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 4 della legge 7/3/1986 n. 65, l'addetto al Corpo sia autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi e fuori dal servizio, l'arma deve essere portata in modo non visibile.
3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e queste non possono essere alterate nelle loro caratteristiche.
4. Per le armi assegnate in via continuativa è consentito il porto anche fuori dal servizio, nell'ambito del territorio provinciale oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento. In questo caso l'arma corta è portata con le modalità di cui al secondo comma.
5. Al fine del porto delle armi di cui ai commi precedenti, il Presidente dell'Amministrazione provinciale richiede al Prefetto la qualità di agenti di P.S., per gli appartenenti al Corpo, ai sensi del punto 2 dell'art. 5 legge 65/86, con le modalità ed in analogia con quanto previsto dallo stesso articolo per il Sindaco.

Art. 7
Servizio svolto con armi

1. Nell'ambito del territorio della Provincia tutte le funzioni riguardanti le attività di polizia giudiziaria, venatoria e rurale, urbana, di polizia amministrativa e tutte le altre materie la cui funzione sia demandata alla Polizia Provinciale dalle leggi e dai regolamenti, sono svolte, per quanto concerne gli addetti al Corpo in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, con le armi in dotazione.
2. Sono pure prestati con armi i servizi di collaborazione con le forze di polizia di Stato, previsti dall'art. 3 della Legge 7/3/1986 n. 65, salvo sia diversamente disposto dalla competente Autorità.

Art. 8
Servizi di collegamento e di rappresentanza

1. I servizi di rappresentanza, espliciti fuori dal territorio della Provincia, sono svolti senza armi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 4/3/1987 n. 145.
2. Agli addetti al Corpo di Polizia Provinciale cui l'arma è assegnata in via continuativa, ai sensi del precedente art. 5, è consentito il porto della medesima nel

territorio della Provincia in cui si svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio o viceversa.

Art. 9

Servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale della Provincia, per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare in particolari occasioni stagionali o eccezionali altri corpi dello Stato o delle Province, sono effettuati, di massima, senza armi. Tuttavia il Presidente dell'Amministrazione Provinciale, nel cui territorio il servizio deve essere svolto, quando ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'art. 9 del D.M. 4/3/1987 n. 145, può richiedere che il contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti armati, in considerazione della natura del servizio, stante le previsioni di cui al precedente art. 7.
2. Il Presidente comunica al Prefetto di Arezzo ed a quello territorialmente competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo e dal comma 1 del precedente art. 8, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo del servizio da prestare e la durata presumibile della missione.

Art. 10

Custodia delle armi – Consegnatario

- Le armi e le munizioni della dotazione del Corpo sono custoditi in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo cassaforte e con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati in ambienti interni al Servizio Vigilanza.
- L'autorità di P.S. ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.
- Le armi sono consegnate e versate scariche e prive di fondina.
- Il Presidente della Provincia individua tra il personale dipendente del Servizio Vigilanza il soggetto consegnatario delle armi.
- Il consegnatario deve adempiere con la massima diligenza i doveri di cui all'art. 17 del D.M. n. 145/87; cura inoltre la predisposizione dei seguenti adempimenti burocratici:
 - predisposizione del provvedimento del Presidente per la fissazione del numero delle armi e della relativa comunicazione al Prefetto;

- predisposizione delle provvedimento del Presidente per l'assegnazione delle armi in via continuativa, la comunicazione al Prefetto, il rilascio all'addetto della certificazione ai sensi dell'arte 5 comma 3, da allegarsi alla tessera di riconoscimento personale attestante l'assegnazione in via continuativa delle armi ai singoli addetti;
- predisposizione dei provvedimenti per lo svolgimento dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno e delle relative comunicazioni al Prefetto di Arezzo;
- consegna delle pistole e dei fucili agli Agenti autorizzati a prelevarli e detenerli, sia stabilmente che temporaneamente.

Art. 11

Prelevamento e versamento delle armi

1. Le armi consegnate in via continuativa sono prelevate presso il consegnatario previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento, in apposito registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, tenuto a cura dello stesso.
2. Le armi consegnate in via continuativa devono essere immediatamente versate al consegnatario quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione, e comunque allorquando viene a mancare la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dal Presidente o dal Prefetto. Nel caso in cui il consegnatario si rechi in congedo ordinario può effettuare il versamento temporaneo delle armi assegnate.

Art. 12

Doveri dell'assegnatario

1. L'addetto al Corpo al quale le armi sono assegnate in via continuativa deve:
 - a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi delle armi e le condizioni in cui le stesse e le relative munizioni sono assegnate;
 - b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
 - c) segnalare immediatamente al consegnatario ogni inconveniente relativo al funzionamento delle armi stesse;
 - d) applicare sempre ed ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;

- e) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo art. 13.
2. L'arma di ordinanza è personale. Personale è inoltre la responsabilità che da essa deriva: deve essere custodita con la massima cura e non può essere manomessa o ceduta o prestata ad altri a nessun titolo.

La manomissione implica l'immediato ritiro dell'arma, da parte dei superiori, salvo le ulteriori sanzioni disciplinari adottate dagli organi competenti.

Art. 13 **Addestramento**

1. Gli addetti al Corpo in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un corpo di Polizia di Stato, e devono superare annualmente esercitazioni di tiro a segno presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
2. Agli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale cui le armi sono state assegnate in via continuativa ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, è data facoltà di recarsi al poligono di tiro anche di propria iniziativa per l'addestramento e, in tal caso, le spese relative sono a carico dell'interessato.

Art. 14 **Rinvio**

- 5) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme della legge 7/3/1986 n. 65, del Decreto del Ministro dell'interno 4/3/1987 n. 145, della legge 18/4/1975 n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni, del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18/6/1931 n. 773, della legge 11/2/1992 n. 175, nonché ogni altra disposizione nel tempo vigente in materia.